



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO  
“CARELLI-FORLANI”

Via Risorgimento, 22 - Tel. 0804951486  
70014 - CONVERSANO (BA)

PEO: [bamm25600e@istruzione.it](mailto:bamm25600e@istruzione.it) PEC: [bamm25600e@pec.istruzione.it](mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.scuolacarelliforlani.edu.it](http://www.scuolacarelliforlani.edu.it)

Codice Fiscale 93402950724

Codice univoco IPA: UFNFNO

Codice Ministeriale BAMM25600E



**TRINITY**  
COLLEGE LONDON  
Registered Exam Centre 6155

I.I.S. \_I grado "CARELLI-FORLANI"  
Prot. 0000034 del 02/01/2023  
I (Uscita)

Albo on-line  
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  
Agli Atti  
SEDE

**CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER CONFERIMENTO INCARICO**  
**DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE,**  
**DEL D.Lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**TRA**

l'Istituto di ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO “CARELLI - FORLANI” (di seguito denominato “Istituto”) - C.F: 93402950724 - con sede in Conversano (BA) in Via Risorgimento n°22, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Dott.ssa Ermelinda Rita FASANO, nata a Gioia del Colle (BA) il 16/03/1966, CF: FSNRLN66C56E038C,

**E**

La Società ATIR 2020 s.r.l.s., Viale Murat 40/c 70017 Putignano, C.f./P.iva 08464630725  
PEC: [atir2020@pec.it](mailto:atir2020@pec.it), Mail: [atir2020srl@gmail.com](mailto:atir2020srl@gmail.com), convenzionata quale medico competente con il Dott. Giovanni Carmelo Intini, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, IN Medicina Generale, Medico competente, esperto COVID – SARS, d'ora innanzi “*medico competente*”.

**PREMESSO**

A) che l'Istituto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e normativa collegata in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente secondo la valutazione dei rischi effettuata;

B) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico, definito “competente”, in virtù del possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D.Lgs.81/08

C) la necessità di provvedere urgentemente alla nomina del medico competente per l'effettuazione delle visite di rito e per la copertura medica dell'ente senza avvalersi della pubblicazione di un bando di gara pubblica ma di optare per un affido diretto;

D) che, alla luce della riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico e al riavvio di tutte le attività istituzionali in presenza, si rende necessario adottare tutte le cautele e le misure intese a prevenire e controllare la diffusione del contagio da Covid 19 nei luoghi di lavoro;

E) l'estrema urgenza di provvedere in tempi brevi secondo convenienza economica, opportunità e celerità al fine di procedere all'espletamento delle incombenze di legge;

F) comunicazione del Dott. Giovanni Carmelo Intini di aver costituito una società che si chiama ATIR2020 srls della quale fa parte nella veste di socio;

G) che è opportuno e di interesse pubblico procedere alla proroga per un anno del contratto scaduto il 31/12/2022 con il Dott. Giovanni Carmelo Intini per ragioni di continuità legata al costante monitoraggio dello stato di salute dei dipendenti e dei rischi connessi al mutamento delle condizioni di lavoro;

H) che negli anni precedenti il suddetto incarico è stato svolto dal Dott. Giovanni Carmelo Intini in virtù di un Accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche prot. 5753 del 28 maggio 2018 (finalizzato all'attuazione di iniziative comuni e nello specifico individuazione del Medico Competente) e poi successivamente tramite affidamento diretto disposto dal Dirigente uscente Prof. Marciano Adolfo;

I) del carattere fiduciario dell'incarico di medico competente;

L) la disponibilità di proroga annuale fino al 31/12/2025 comunicata dal Dott. Giovanni Carmelo Intini, quale medico competente e specialista in Igiene e Medicina Preventiva, in Medicina Generale ed esperto COVID – SARS e convenzionato con la Società ATIR 2020 s.r.l.s;

M) che i prezzi dei servizi erogati da ATIR Srl non sono mutati rispetto all'anno scorso e, dunque, si precisa che per il servizio svolto alla società sarà corrisposto un compenso di 500,00 euro I.E per l'attività di collaborazione con il datore di lavoro; 45,00 euro (iva esente) per la sorveglianza sanitario di ciascun AA; 30,00 euro (iva esente) per la sorveglianza sanitaria per ciascun collaboratore scolastico;

O) che il Dott. Intini Giovanni è in possesso dei necessari requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs81/2008 , e si è dichiarato disponibile a prestare la sua opera professionale;

P) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, riferimento D.L.vo n. 163 del 12.04.2006, si comunica a codesta spett.le Ditta il numero di CIG e la clausola obbligatoria:

- CIG **Z033A14DBF**



- Clausola obbligatoria: l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1-Compiti del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che comprenderà:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, su segnalazione del datore di lavoro

### Art. 2 - Obblighi del medico competente

Il medico competente:

#### 1. ai sensi dell'art. 25 e art. 29 del Dd.Lgs. 81/2008

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso lo studio del medico competente, come concordato al momento della nomina;



- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, (avuta comunicazione dal datore di lavoro) copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) coordina l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche o esami clinico-biologici, mirati al rischio;
- l) informa il datore di lavoro e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale;
- m) collabora alla valutazione dei rischi per quanto di sua competenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il medico competente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);

- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);

- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara CIG;



- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

2. ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 e ss:

a) ruolo del medico competente come "consulente globale". Premesso che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro coinvolgono numerose figure professionali, il ruolo del medico competente, primario per la tutela sanitaria nello svolgimento ordinario delle attività lavorative, è destinato ad ampliarsi in una fase straordinaria come quella attuale, in cui viene riaffermata la sua funzione di "consulente globale" del datore di lavoro. Il medico competente deve essere coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni attuate dall'azienda e informerà adeguatamente il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fakenews.

b) Le informazioni per i lavoratori. I medici competenti vanno coinvolti preliminarmente nelle attività di informazione ai lavoratori sul COVID – 19. Altro obbligo del Medico competente è coadiuvare il datore di lavoro nel dare informazioni al personale scolastico sul piano vaccinale Covid-19;

c) Supporto nella valutazione dei rischi, anche psicosociali. Il medico competente inoltre è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione del rischio, che in base all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari con azioni per l'integrazione del Documento di valutazione del rischio (Dvr), al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Con riferimento al lavoro a distanza, invece, il medico competente collabora con il datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare l'isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico.

d) Sorveglianza sanitaria. Azioni da adottare in relazione alle attività di sorveglianza sanitaria connesse alla gestione dell'emergenza da Covid-19. Con riferimento in particolare alle visite mediche, con carattere di urgenza e di indifferibilità quali quelle preventive, quelle su richiesta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio di mansione, e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.



### **Art. 3- Obblighi del Medico Competente in collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)**

Il Medico Competente è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dagli artt. 38-39-40-41-42 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.

In caso di sostanziali modifiche alle attività lavorative, il Medico Competente, il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il datore di lavoro - nella fattispecie il Prof. Adolfo Marciano - hanno l'obbligo, di aggiornare e/o modificare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R) dietro la consultazione di tutti i Rappresentanti di Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S).

Il Medico Competente, inoltre, si impegna a svolgere le attività indicate nel presente contratto in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario, compatibilmente con l'organizzazione scolastica, con eventuale ausilio di collaboratori qualificati che agiranno sotto la direzione del Medico Competente che li rappresenta e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente.

### **Art. 4 - Obblighi dell'Istituto**

L'Istituto, per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione aziendale, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo produttivo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi di, cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire altresì al medico competente tutti gli altri dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali, ecc.);
- d) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- e) ad assistere, direttamente e/o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi delle varie unità produttive, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro e a rispettare il programma degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo sanitario stabilito dal medico competente;
- f) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio, alla consegna del medico competente;
- g) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data programmata;
- h) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- i) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- j) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, per quanto riguarda la propria competenza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

#### **Art. 4-Sede, numero dipendenti e modalità di svolgimento dell'incarico**

L'incarico di medico competente si intende riferito all' Istituito di istruzione Secondaria di I Grado "CARELLI – FORLANI" comprendente n° 2 plessi situati rispettivamente in via Risorgimento, 22 – Conversano

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico (art. 622 C.P. e T.U. sulla Privacy), nonché al rispetto dei Codici Deontologici emessi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi, dalla ICOH e dall'ANMA e del regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali (UE/2016/679).

#### **Art. 5-Compensi**

Per l'attività svolta dal medico competente saranno corrisposte le tariffe per le seguenti prestazioni:

- attività di collaborazione con il datore di lavoro 500,00 euro + IVA 22%;
- sorveglianza sanitaria per assistenti amministrativi 45,00 euro (esenzione IVA) per ogni singolo dipendente;
- sorveglianza sanitaria per collaboratori scolastici 30, 00 euro (esenzione IVA) per ogni singolo dipendente;

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell'incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, emessa esclusivamente in modalità elettronica, previo accertamento della regolarità del DURC.

#### **Art. 6-Durata e risoluzione dell'incarico**

Il presente contratto avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula.

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di legge, l'Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto (come previsto dalla L.62/2005, art. 23) e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza prevista.

Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l'Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;



- per contegno abituale scorretto verso gli utenti;
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del servizio ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

#### **Art. 7- Trattamento Dati Personali**

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs n.196/2003 e del regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali (UE/2016/679).

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 8- Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Secondaria di I Grado "CARELLI – FORLANI" Dott.ssa FASANO Ermelinda Rita.

#### **Art. 9- Controversie**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Bari.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia.

#### **Art. 10: Comunicazioni**

Qualsiasi avviso o comunicazione scritta, attinente al presente contratto, sarà inoltrata al Medico Competente tramite il servizio di posta elettronica all'indirizzo PEC: [atir2020@pec.it](mailto:atir2020@pec.it), Mail: [atir2020srl@gmail.com](mailto:atir2020srl@gmail.com) o tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Viale Murat 40/c 70017 Putignano

Letto, approvato e sottoscritto,

PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA  
La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Ermelinda Rita FASANO



Rappresentante dell'Impresa-  
Amministratore unico Rizzoli Rita

